



# COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO

IV SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, CUSTODIA, CURE MEDICHE E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI PRESENTI NEL TERRITORIO DI ALTAVILLA MILICIA PER UN PERIODO DI ANNI DUE.

## Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di recupero, custodia, mantenimento in vita e cure mediche dei cani randagi presenti nel territorio di Altavilla Milicia, nonché dei cani appartenenti al Comune ed attualmente ricoverati presso struttura convenzionata.

Il servizio di recupero si intende continuativo e comprende tutti i giorni feriali e festivi, con obbligo di reperibilità entro 1 ora dalla chiamata nelle 24 ore. Può essere attivato esclusivamente su segnalazione degli organi di Polizia.

## Art. 2 - DURATA E CANONE

Il servizio avrà durata di mesi 19 (diciannove) dal 01.06.2015 al 31.12/2016 con possibilità di proroga del contratto per ulteriori 12 mesi ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale ed alle stesse condizioni del contratto che si andrà a stipulare.

L'importo a base d'asta viene quantificato in maniera forfettaria in € 22.000/00 annue, comprensivo di ogni onere e comprende:

la custodia, l'alimentazione, le cure mediche ed il recupero, vivo o morto, di cani di qualunque taglia o razza regolarmente attestati dagli organi di polizia.

Il servizio comprende anche il recupero di eventuali cucciolate, nonché lo smaltimento nelle forme di legge delle carcasse di cani morti, le cui relative spese saranno a carico del Comune di Altavilla Milicia.

Il canone verrà liquidato posticipatamente e mensilmente entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, alla quale dovranno essere allegate:

1. una nota dalla quale risulti:
  - a) Il numero dei cani presenti all'inizio della mensilità di pertinenza del Comune
  - b) Le variazioni, in positivo e/o in negativo, avvenute durante il mese con le rispettive date di ingresso, di decesso, di adozione o di ritiro da parte del proprietario;
  - c) La situazione finale del mese stesso
2. Copia dei certificati dei decessi e delle adozioni avvenuti nel mese di riferimento

Per ogni cane catturato la ditta aggiudicataria provvederà all'accertamento del codice di identificazione e, qualora identificato il proprietario, provvederà ad avvisare lo stesso con obbligo di ritiro dell'animale entro 15 giorni. Le relative spese, calcolate secondo le tariffe di cui all'art. 3 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 12 gennaio 2007, saranno poste, a cura della ditta medesima, a carico del proprietario.

## Art. 3 - REVISIONE DEI PREZZI

Non è ammessa la revisione dei prezzi quindi il corrispettivo resterà invariato per tutta la durata del contratto.

## Art. 4 - SOGGETTI ABILITATI A PARTECIPARE ALLA GARA

Alla gara possono partecipare le Associazioni ed Enti iscritti all'Albo Regionale che siano dotati o gestori di rifugio ubicato nell'ambito della Provincia di Palermo. Oltre alla documentazione di rito, indicata nel bando di gara, gli interessati dovranno esibire:

- a. Certificato di iscrizione all'albo regionale per associazioni ed enti;

- b. Certificazione rilasciata dall'A.S.P. che attesti l'esistenza di idonea struttura appositamente attrezzata, regolarmente autorizzata ed adeguatamente organizzata che rispetti i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia.

#### Art. 5 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avverrà mediante gara di pubblico incanto da esperirsi presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Altavilla Milicia con il criterio dell'offerta a maggior ribasso sul prezzo posto a base d'asta.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

L'aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà presentarsi alla stipula del relativo contratto e tutte le relative spese contrattuali saranno a carico dello stesso. L'aggiudicatario resta vincolato sin dal momento dell'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'a.c. impegnandosi a stipulare il contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima amministrazione.

Entro giorni dieci dalla stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà prendere in carico tutti i cani di proprietà del Comune (al momento circa trenta cani) custoditi presso altra struttura.

#### Art. 6 - ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI

La ditta aggiudicataria sarà responsabile della salute e del benessere dei cani ricoverati presso la struttura e dovrà provvedere a:

1. Rifornirli di cibo e acqua in quantità sufficiente e con modalità tempistiche consone alla razza
2. Assicurare all'animale un adeguato livello di benessere fisico ed etologico
3. Consentire all'animale una idonea possibilità di esercizio fisico
4. Garantire agli animali spazi di custodia adeguati dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed in grado di consentirgli una idonea deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni
5. Garantire una idonea pulizia degli spazi di dimora degli animali
6. Garantire l'impedimento ad ogni tipo di fuga
7. È vietata, se non nei casi strettamente necessari e transitori, la custodia a catena degli animali.

#### Art. 7 - DIVIETI

È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di mettere in atto qualunque comportamento lesivo nei confronti degli animali, compreso quello di sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ricorrendo a forme di addestramento non consone quali violenze, percosse o costrizione fisica.

#### Art. 8 - GARANZIE PER LA TUTELA DEI CANI

La gestione della custodia dei cani dovrà garantire le seguenti prestazioni minime:

1. Isolamento e custodia degli animali che si trovino nelle condizioni previste dagli artt. 86 e 87 del Reg.to di Polizia Veterinaria (D.P.R. 320/54) e comunque quando ricorrano esigenze sanitarie;
2. Disinfezione settimanale o al bisogno durante la stagione calda, dai parassiti esterni mediante trattamento diretto agli animali ed anche all'ambiente;
3. Utilizzo continuo di disinfettanti, detergenti, materiale di uso corrente in quantità adeguata alle esigenze del canile e del personale che opera in esso;

4. Lavaggi almeno mensili.

#### Art. 9 - CONSEGNA DEI CANI

I cani presi in consegna dalla Ditta dovranno essere sottoposti obbligatoriamente al trattamento profilattico contro la rabbia, l'ecchinococcosi e altre malattie trasmissibili. Dovranno inoltre essere microchippati e le femmine dovranno essere sterilizzate.

I costi relativi ai farmaci occorrenti per la vaccinazione e sterilizzazione, nonché ulteriori spese mediche necessarie a garantire il benessere degli animali saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria.

#### Art. 10 – AFFIDAMENTO

La Ditta si impegna a:

- a. Promuovere idonee ed efficaci iniziative atte a sensibilizzare le adozioni dei cani randagi anche attraverso la distribuzione di appositi deplianti o di altro materiale divulgativo. Tali iniziative devono essere tempestivamente comunicate al Comune con invio di copia del relativo materiale
- b. Concedere in adozione gratuita i cani presenti a privati od associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta, dandone comunicazione al Comune di residenza del nuovo proprietario.
- c. Non attuare alcuna forma di commercio né concessioni temporanee in prova. Ogni adozione a privati deve essere accompagnata dalla compilazione di apposita scheda contenente una dichiarazione sottoscritta dal soggetto direttamente interessato ai sensi dell'art. 3 del Decreto Ministro Sanità 14.10.1996
- d. Fornire, per ogni cane dato in adozione, il libretto sanitario indicante le vaccinazioni ed i trattamenti sanitari cui l'animale è stato sottoposto.
- e. Garantire la reperibilità per la consegna dei cani ai legittimi proprietari.
- f. La Ditta si impegna inoltre ai sensi del punto 6 dell'art. 3 della L.R. n. 15/2000 di segnalare al Comune e all'A.S.P. competente per territorio, entro sette giorni, eventuali casi di cani non iscritti all'anagrafe canina.

#### Art. 11 – CONTROLLO

Il controllo sulla esatta esecuzione del presente capitolato d'appalto verrà realizzato mediante ispezioni effettuate ad insindacabile giudizio del Comune di Altavilla Milicia tramite il Comando di Polizia Municipale.

#### Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il servizio non può essere ceduto a terzi, pena la nullità.

Il Comune potrà risolvere il contratto nel caso di mancato rispetto anche di una clausola contrattuale da parte della Ditta nella conduzione del rifugio o in caso di grave negligenza accertata dal Comune o da altri organi preposti al controllo

#### Art. 13 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente agli obblighi reciproci sanciti dal presente disciplinare tecnico, che non potranno essere appianati in via amministrativa, saranno affidati all'autorità giudiziale competente.

#### Art. 14 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla legge 14.08.1991 n. 281 “legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” ed alla L.R. n. 15/2000, norme che la Ditta aggiudicataria dovrà espressamente dichiarare di conoscere ed applicare nella gestione del rifugio.

#### Art. 15 – SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto rimangono a carico della ditta aggiudicataria.